

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (80)128

Vol. 1980/0042

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.


In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 128 def.

Bruxelles, il 25 marzo 1980



Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce
un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore
della pesca costiera

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(80) 128 def.

RELAZIONE

L'8 giugno 1978 la Commissione ha proposto al Consiglio un'azione di ristrutturazione della pesca costiera (1), che modifica la precedente proposta di regolamento presentata il 28 novembre 1975.

L'azione proposta, di carattere pluriennale, non ha potuto essere realizzata a causa dello stato di avanzamento dei lavori relativi alla politica comune della pesca, nel cui ambito si inserisce qualsiasi azione strutturale a lungo termine.

Pertanto il Consiglio, onde evitare soluzioni di continuità che avrebbero danneggiato il settore della pesca, il 25 luglio 1978 ha deciso di approvare un'azione comune provvisoria di portata limitata, per la cui realizzazione sono stati stanziati 5 milioni di UCE da utilizzare nel 1978.

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione durante lo svolgimento di questa azione comune del 1978, il Consiglio ha constatato che i motivi che avevano reso necessaria l'adozione del regolamento provvisorio non sono venuti meno e ha quindi deciso di prorogare il periodo di applicazione del regolamento stesso per tutto il 1979, con una spesa prevista di 15 milioni di UCE.

Tale decisione del Consiglio ha rivelato che il settore in causa è profondamente sensibile a qualsiasi azione intesa al miglioramento tecnico dei mezzi di produzione, anche se si tratta di un miglioramento dovuto ad una ristrutturazione limitata al mantenimento di una capacità economicamente e socialmente soddisfacente o ad uno sviluppo limitato a determinate regioni dotate di buone possibilità di pesca o particolarmente adatte all'acquicoltura.

Nel 1979 sono state infatti presentate 171 domande, alle quali si aggiungono 155 domande che nel 1978 non avevano potuto beneficiare del contributo del FEAOG per insufficienza dei fondi disponibili; per il complesso di queste domande, l'onere a carico del Fondo ammonta a 57,4 milioni di UCE.

Temuto conto della situazione sopra descritta e delle nuove domande prevedibili, la presente proposta è intesa a prorogare la misura provvisoria per tutto il 1980. Tuttavia, questa proposta modifica parzialmente il regolamento 1852/78 in quanto preved l'allargamento del campo di applicazione ai progetti singoli o raggruppati relativi all'ammodernamento e alla riconversione dei pescherecci esistenti a seguito del necessario adattamento delle esistenti capacità di pesca in funzione agli imperativi di conservazione delle risorse del mare.

L'importo globale disponibile è portato a 20 milioni di UCE.

La proposta prevede inoltre che i progetti presentati a norma del regolamento stesso possano essere presi in considerazione ai fini del contributo del Fondo. Infine, secondo il regolamento proposto, gli stanziamenti non utilizzati potranno essere destinati al finanziamento di altri progetti.

(1) G.U. C 148 del 23.06.1978, pag. 4.

Proposta di
Regolamento (CEE) del Consiglio

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione della pesca costiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio

(1), modificato dal regolamento (CEE) n. 592/79 (2), è stato adottato in attesa di una migliore conoscenza delle possibilità di produzione nelle varie regioni della Comunità e ha garantito, nel 1978 e nel 1979, il finanziamento da parte del FEAOG di progetti d'investimento intesi a sviluppare la pesca e l'acquicoltura secondo la particolare situazione di talune regioni della Comunità;

che per quanto concerne la pesca tale sviluppo è stato reso possibile tramite l'entrata in servizio di pescherecci nuovi;

considerando che è opportuno favorire anche l'ammodernamento e la riconversione di taluni pescherecci esistenti;

n. 1852/78

considerando che nell'ambito del regolamento (CEE) / sono stati presi in considerazione anzitutto i progetti che, fra le regioni in causa, interessano quelle che incontrano particolari difficoltà a far fronte alle esigenze di sviluppo delle strutture di produzione e che rispondono inoltre a taluni requisiti specifici; che è opportuno aggiungere a tali criteri per il 1980 un criterio supplementare che tenga conto delle necessità di ammodernamento e di riconversione dei pescherecci al fine di permettere l'adattamento delle capacità di pesca esistenti agli imperativi di conservazione delle risorse biologiche del mare;

considerando che è pertanto opportuno fissare le date limite alle quali devono essere presentate alla Commissione le domande di contributo;

considerando che è opportuno che le domande di contributo che non hanno potuto essere accolte dal Fondo a motivo dell'insufficienza degli stanziamenti disponibili nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1852/78,

vengano prese in considerazione nell'ambito del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

../.

(1) G.U. n. L 211 del 1° 8.1978, pag. 30.

(2) G.U. n. L 78 del 30.3.1979, pag. 5.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/78

è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 2 lettera a) è sostituito dal seguente :

" a) La costruzione, l'acquisto, l'ammodernamento o la riconversione di pescherecci."

2. Il testo dell'articolo 4 paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

" 2. Fruiranno in primo luogo del contributo del Fondo i progetti concernenti regioni nelle quali il necessario sviluppo delle strutture di produzione sia particolarmente difficile e rispondenti ad uno o più dei criteri seguenti :

- contribuire a un orientamento razionale della produzione e ad un miglior approvvigionamento del mercato;
- consentire la diversificazione delle attività di pesca, in particolare mediante l'uso di vari metodi di pesca a seconda delle risorse disponibili nelle zone di pesca interessate;
- contribuire all'adattamento della capacità di pesca esistente agli imperativi di conservazione delle risorse biologiche del mare;
- migliorare le condizioni d'occupazione nel settore della pesca costiera o in quello dell'acquicoltura;
- migliorare le condizioni di lavoro e, in particolare, le condizioni di sicurezza dei lavoratori interessati."

../..

3. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente :

"Articolo 7

sino

1. La durata della presente azione comune è limitata/al 31 dicembre 1980.
2. Il costo previsto dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a :
5 milioni di unità di conto europee per il 1978,
15 milioni di unità di conto europee per il 1979,
20 milioni di unità di conto europee per il 1980."

4. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

"1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione :

- anteriormente al 1° dicembre 1978 per i progetti presentati per l'esercizio 1978,
- anteriormente al 1° luglio 1979 per i progetti presentati per l'esercizio 1979,
- anteriormente al 1° luglio 1980 per i progetti presentati per l'esercizio 1980.

La Commissione deciderà entro il 31 marzo 1979 per i progetti presentati anteriormente al 1° dicembre 1978, entro il 31 marzo 1980 per i progetti presentati anteriormente al 1° luglio 1979 ed entro il 31 marzo 1981 per i progetti presentati anteriormente al 1° luglio 1980."

5. All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom (1), modificato da ultimo dal regolamento finanziario 76/919/CECA, CEE, Euratom (2),

gli stanziamenti resi disponibili mediante una decisione presa in conformità del paragrafo 2, secondo comma,

o a motivo del fatto che il beneficiario rinuncia all'esecuzione del progetto o riduce gli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo, possono essere utilizzati per il finanziamento di altri progetti."

(1) G.U. n. L 116 del 1°.5.1973, pag. 1.

(2) G.U. n. L 362 del 31.12.1976, pag. 52.

Articolo 2

Le domande che, a causa dell'insufficienza degli stanziamenti disponibili, non hanno potuto beneficiare del contributo del Fondo nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1852/78, nel testo modificato dal regolamento (CEE) n. 592/79, possono essere prese in considerazione nell'ambito del presente regolamento, alle condizioni dallo stesso stabilite.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

SCHEDA FINANZIARIA

Allegato al documento

Data 28.11.1979

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA: 860

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera

3. BASE GIURIDICA: Art. 43 del trattato e art. 6, par. 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 28.4.1970

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Consentire, nel 1980, la realizzazione di progetti d'investimento intesi a sviluppare le flotte di pesca costiera nonché l'acquicoltura nel quadro degli orientamenti generali esposti nella proposta di regolamento relativo ad una azione di ristrutturazione del settore della pesca (COM (78) 247)

5. INDICE FINANZIARIO	DURANTE LA CAMPAGNA	ESERCIZIO IN CORSO ()	ESERCIZIO SUCCES. ()
5.0 SPESE			
- a carico del bilancio CE (restituzioni/interventi)	20 milioni di UCE		
- a carico amministrazioni nazionali			
- a carico di altri settori nazionali			
5.1 ENTRATE			
- risorse proprie CE (prelievi/dazi doganali)			
- sul piano nazionale			

ANNO ANNO ANNO

5.0.1 SCADENZE PLURIENNALI SPESE

5.1.1 SCADENZE PLURIENNALI ENTRATE

5.2 METODO DI CALCOLO: Tenuto conto del numero elevato di progetti presentati nell'ambito del regolamento 592/79, parte dei quali non potrà essere finanziata con i fondi stanziati per l'esercizio 1979 (171 domande sono state presentate nel 1979, alle quali si aggiungono 155 domande riportate dall'esercizio precedente e 33 domande dovute all'applicazione parallela del regolamento 17/64/CEE), nonché dei progetti che verranno presentati per il 1980, sembra opportuno prevedere uno stanziamento di 20 milioni di UCE

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO SI/NO

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO SI/NO

6.2 NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SI/NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI SI/NO

OSSERVAZIONI: La proposta di regolamento della Commissione relativo ad un'azione comune di ristrutturazione del settore della pesca costiera prevede, per il 1980, una spesa di circa 29 milioni di UCE. Dato che detto regolamento non potrà essere applicato nel 1980, con la presente azione provvisoria si propone una spesa d'intervento a carattere prioritario di 20 milioni di UCE, coperta come segue:

15 milioni di UCE: storno dal capitolo 100 (tale somma è già iscritta nel bilancio 1980)

5 milioni di UCE: storno da capitolo a capitolo nell'ambito del titolo 8.